



SOCIETÀ DEGLI AGRICOLTORI

Consulenza in Agricoltura

AMBITO M relativo alla "SICUREZZA ALIMENTARE"

Profili sanitari delle pratiche zootecniche

DESTINATARI:

• AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRIMARIA DI ALIMENTI (PRODUZIONI ANIMALI; PRODUZIONI VEGETALI; PRODUZIONE DI LATTE CRUDO; PRODUZIONE DI UOVA; PRODUZIONI DI MANGIMI O ALIMENTI PER GLI ANIMALI;) E ALLEVAMENTI.

OBBIETTIVO:

Supportare le aziende ad applicare le norme sulla sicurezza alimentare.

DURATA, ESPRESSA IN ORE, DELLA CONSULENZA ATTIVABILE:

• BASE (B) – Max 8 ore

• Relativa a tecniche e adempimenti dei quali l'imprenditore è competente ma necessita soltanto di consigli, migliorie, aggiustamenti. Comprende almeno un sopralluogo in azienda.

• SPECIALISTICA (B) – Max 20 ore

• Relativa all'adozione di una tecnica, strumento o modalità di gestione mai utilizzata dall'azienda all'interno di un processo produttivo consueto. Comprende almeno due visite aziendali.

• SPECIALISTICA PER CONVERSIONE (SPC) – Max 30 ore

• Riguarda l'introduzione di un processo produttivo e/o servizio nuovo per l'impresa. È un intervento di consulenza complesso per cui si prevedono almeno tre visite presso l'impresa

Si evidenzia che sono possibili anche consulenze cosiddette "miste", che riguardano cioè più ambiti: in questo caso la durata massima della consulenza è superiore, fino ad un massimo di 34 ore

Gli ARGOMENTI che le consulenze in Ambito M possono affrontare sono i seguenti:

• PRODUZIONI ANIMALI, VEGETALI DI LATTE CRUDO, DI UOVA, DI MANGIMI O ALIMENTI PER ANIMALI

CGO 4 REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 GENNAIO 2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, le imprese produttrici sono tenute a rispettare le norme di sicurezza alimentare nei rispettivi settori di attività mettendo in atto fra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

• MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 MAGGIO 2001, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI.

A norma dell'art. 23, comma 3 del D.M. n. 2490 del 25/1/2017, gli allevamenti in base alla normativa vigente devono rispettare il divieto di somministrare ai ruminanti taluni alimenti. Inoltre, sono soggetti ad obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale



FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali